

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 25 Ottobre 2013****CIR13306
SM****Oggetto: Codice della strada. Applicazione della riduzione del 30% anche ai preavvisi di accertamento.**

Com'è noto, il decreto legge 69/2013 (convertito in Legge 98/2013, in vigore dal 21 Agosto u.s), ha introdotto importanti modifiche all'interno dell'art. 202 c.d.s, tra cui quella della riduzione del 30% della sanzione dovuta in misura ridotta, quando il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione/notifica del verbale di accertamento (per gli approfondimenti, vedi la circolare Confraspporto CIR13272 del 25 Settembre u.s).

Un corpo di Polizia municipale ha chiesto al Ministero dell'Interno se l'agevolazione in questione fosse applicabile anche ai preavvisi di accertamento che, di solito, vengono emessi in assenza del trasgressore prima della notifica del verbale di accertamento, onde consentire a quest'ultimo di pagare la sanzione entro un breve lasso di tempo senza sostenere i costi di notifica.

Il Ministero dell'Interno, dopo aver premesso che il preavviso di accertamento non è previsto dal codice della strada ma viene regolamentato in maniera autonoma da ciascun Ufficio o Corpo di Polizia, ha affermato l'opportunità affinché l'agevolazione in questione venga estesa anche al citato preavviso, per ragioni di semplificazione del procedimento e di equità sostanziale. Naturalmente, la decisione se operare o meno tale estensione viene lasciata ai singole amministrazioni locali anche se, fa notare il Ministero, pur nel silenzio della norma molte di queste hanno già deciso di applicare il beneficio.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.